

Responsabilità dei presidenti e fisco

Avv. Martina Garri

L'art. 38 del codice civile prevede che delle obbligazioni delle associazioni non riconosciute risponde non solo l'associazione stessa con il fondo comune ma anche personalmente ed in via solidale coloro che hanno agito in nome e per conto delle associazioni stesse, questo vuol dire che normalmente risponde o il presidente dell'associazione oppure il responsabile amministrativo.

Recentemente però la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19486 del 10/09/2009, ha precisato che il rappresentante legale di una associazione non riconosciuta non è sempre responsabile davanti all'Amministrazione delle obbligazioni assunte, in quanto *“la responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa e i terzi”*. Nella fattispecie l'Agenzia delle Entrate aveva riscontrato gravi irregolarità fiscali in capo ad una associazione sportiva, ritenendo il presidente di quest'ultima tenuto a corrispondere all'Amministrazione un debito d'imposta di oltre 60 milioni di lire ai sensi dell'art. 38 cod. civ.

La Corte di Cassazione ha rilevato come l'Agenzia delle entrate non sia stata in grado di dimostrare che il debito d'imposta dell'associazione fosse ascrivibile proprio all'operato del suo presidente, rinviando tale esame alla Commissione Tributaria Regionale competente.

Questa vicenda offre due spunti di riflessione: il primo è che, contrariamente a quanto affermato da molti mass media, la Cassazione non ha affermato che il presidente di un'associazione non è più responsabile delle obbligazioni assunte dal sodalizio da lui rappresentato, bensì afferma che in un'associazione è responsabile verso i terzi colui che ha agito in nome e per conto dell'associazione stessa. Solitamente chi agisce per conto delle associazioni sono i presidenti oppure i responsabili amministrativi e, per maggiore chiarezza e certezza nei confronti dei terzi, tale principio viene ribadito anche nello statuto: questa sentenza ha ribadito il principio per cui spetta al creditore dell'associazione dover provare la concreta attività svolta dal suo rappresentante legale, *“non essendo sufficiente la sola prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente”*.

Il secondo spunto di riflessione è il seguente: l'amministrazione contestò all'associazione un debito di imposta nel lontano 1992, nel 2002 la Commissione Tributaria Regionale emise la sentenza e nel giugno del 2003 la depositò in cancelleria, quindi il cittadino ricorse in Cassazione nel 2005 per ottenere, solo nel 2009, un “semplice” rinvio della Cassazione ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale, il che significa almeno altri quattro o cinque anni d'attesa per il cittadino prima di ottenere una nuova sentenza che verrà depositata in cancelleria dopo un anno dalla sua emissione. Ma allo Stato Italiano tutto questo è costato meno dei 60 milioni di lire del presunto debito di imposta?